



Il Prefetto della Provincia di Rieti

Prot.n. FASC. 1869/2025 AREA III Traffico/GARE

VISTA l'istanza dell'ASD **Ciclismo Lazio**, promotrice della gara "Medio Fondo La Medieval", organizzata in data 28/9/2025 con la quale è stata richiesta la sospensione della circolazione al passaggio dei concorrenti con deroga di 60' fino al passaggio del veicolo "fine corsa";

VISTI il programma della manifestazione ed il percorso di gara, secondo le modalità di cui all'istanza in allegato;

VISTA l'autorizzazione rilasciata dall'ASTRAL spa, ai sensi dell'art. 9 del C.d.s;

VISTI i pareri favorevoli della Questura e della Polizia Stradale di Rieti;

VISTO il nulla osta dell'Amministrazione provinciale, inviato anche all'ASD Ciclismo Lazio, in cui si segnala la presenza, lungo il percorso, di buche, deformazioni e materiale instabile sulla carreggiata. Di tale circostanza gli organizzatori dovranno informare i concorrenti.

RITENUTO di dover disporre la sospensione temporanea del traffico veicolare lungo il percorso di gara secondo le modalità sottoindicate;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/1/43384/116 del 17.6.2003;

VISTI gli articoli 6, 7 e 9 del Codice della Strada;

O R D I N A

LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, PER CONSENTIRE IL PASSAGGIO DEI CONCORRENTI E DELLA CAROVANA, IL GIORNO 28/9/2025, LUNGO IL PERCORSO DI GARA SECONDO LE MODALITÀ DI CUI ALL'ALLEGATA ISTANZA CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.

- IN CIASCUN PUNTO DEL PERCORSO LA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica". In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 60 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente ;
- DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE:
 1. è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
 2. è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
 3. è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
 4. è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.
- Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, I DIVIETI E GLI OBBLIGHI SOPRAINDICATI NON SI APPLICANO AI VEICOLI ADIBITI A SERVIZI DI POLIZIA, ANTINCENDIO E PRONTO SOCCORSO, NONCHÉ A QUELLI SPECIFICAMENTE AUTORIZZATI DALL'ORGANIZZAZIONE O DAGLI ORGANI DI POLIZIA PREPOSTI ALLA VIGILANZA.

D I S P O N E altresì che:

- * la QUESTURA di Rieti, quale organo di Polizia coordinatore dell' operazione, è incaricata dell' esecuzione della presente ordinanza nonchè della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento e di quelle contenute nell'autorizzazione della competizione ai sensi dell'art.9, 1° comma C.D.S;
- * l'ORGANIZZAZIONE provvederà affinchè le intersezioni stradali siano presidiate da proprio personale idoneo e facilmente riconoscibile e predisporrà un adeguato servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica, in corrispondenza degli incroci che interessano il transito della corsa, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione della circolazione;

Rieti, data protocollo

IL PREFETTO

(Niglio)